



Comune di Pianezza

Città Metropolitana di Torino

Settore Servizi alla Persona

Ufficio Cultura

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI PIANEZZA ALLA XXXVIII° EDIZIONE DEL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO IN PROGRAMMA AL LINGOTTO FIERE DAL 14 AL 18 MAGGIO 2026.

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona

Visti:

- l'art. 43 della Legge 27.12.1997, n. 449, "Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività";
- l'art. 119 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ad oggetto "Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni";
- il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", ed in particolare gli artt. 8 e 134;
- il Regolamento Comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21/09/2006;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 26/01/2026, avente ad oggetto: "Partecipazione alla XXXVIII° edizione del Salone del Libro di Torino 2026. Atto di indirizzo".
- la propria determinazione n. 77 del 10 febbraio 2026 con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico;

RENDE NOTO

che il Comune di Pianezza intende attivare rapporti di sponsorizzazione da parte di partner privati, a sostegno della partecipazione alla XXXVIII° edizione del Salone Internazionale del libro di Torino che si svolgerà dal 14 al 18 maggio 2026.

Articolo 1 - Soggetto promotore della sponsorizzazione

Il Comune di Pianezza assume il ruolo di sponsorizzato.

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona è il soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione.

Articolo 2 – Oggetto di sponsorizzazione

La sponsorizzazione avrà come oggetto da parte di partner privati, il sostegno alla partecipazione del Comune di Pianezza alla XXXVIII° edizione del Salone Internazionale del libro di Torino in programma presso il Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio 2026.

L'oggetto del presente avviso consiste nella ricerca di sponsor interessati a partecipare all'iniziativa di cui sopra, di puro finanziamento a sostegno dell'iniziativa o mediante sponsorizzazione tecnica di prestazioni concernenti a vario titolo l'evento, anche su proposta dello sponsor e in coerenza alle attività avviate dall'Amministrazione. Per ogni iniziativa sono ammesse sponsorizzazioni plurime, ossia sono possibili più sponsorizzazioni per lo stesso evento.

Questo avviso non ha carattere vincolante per l'Amministrazione, ma ha finalità di accertare la disponibilità di soggetti pubblici e/o privati ad offrirsi come sponsor.

Articolo 3 – Sponsorizzazione finanziaria e sponsorizzazione tecnica.

Secondo la normativa vigente, la giurisprudenza maggioritaria e la prassi, la categoria delle sponsorizzazioni si distingue in:

1. sponsorizzazioni **“finanziarie”**, in cui la parte privata che opera come *sponsor* si obbliga a corrispondere alla P.A. unicamente un finanziamento in denaro o ad accollarsi le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi di un affidamento a terzi dovuti dalla P.A.;
2. sponsorizzazioni **“tecniche”**, in cui il privato *sponsor* si impegna a progettare e realizzare, in tutto o in parte, le prestazioni richieste dalla P.A. interamente a sua cura e a sue spese. Lo *sponsor* non conferisce alla P.A. un finanziamento in denaro *tout court*, ma si obbliga ad effettuare in favore della stessa determinate prestazioni, che possono consistere nell'esecuzione di lavori o nella fornitura di beni e servizi strumentali, ponendo le necessarie spese a proprio carico e curando direttamente le fasi di progettazione ed esecuzione;
3. sponsorizzazioni **“miste”**, ossia che risultano dalla combinazione di una sponsorizzazione pura e tecnica (es. lo *sponsor* si obbliga a curare solo la parte della progettazione ed erogare i fondi per la realizzazione dei lavori previsti).

La **sponsorizzazione finanziaria** consiste nel versamento di una somma di denaro (comprensiva di IVA al 22%) minima da parte dello sponsor per contribuire e sostenere l'Amministrazione Comunale nella realizzazione della manifestazione di cui si tratta.

Il Comune richiederà agli sponsor il pagamento degli importi dagli stessi dovuti, emettendo, contestualmente al versamento, fattura assoggettata ad Iva di legge. Nessun onere economico potrà essere ascritto all'Amministrazione comunale, pertanto allo sponsor verrà richiesto il versamento dell'Iva al 22%, o comunque ai termini di legge, sulla sponsorizzazione.

Le sponsorizzazioni prevedono che il soggetto sostenitore presenti una proposta del valore pari o superiore a € 1.000,00 (al netto di IVA). L'Amministrazione, infatti, per ragioni di razionalità dell'azione amministrativa, si riserva di non prendere in esame e non considerare ammissibili proposte di sponsorizzazione di valore inferiore alla somma suindicata.

La **sponsorizzazione tecnica** consiste nella realizzazione di opere, nella fornitura di beni o nella prestazione di servizi mediante un contratto tra lo sponsor e un terzo esecutore. In questo caso la procedura va assoggettata al Codice identificativo gara (CIG) e anche l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023.

Articolo 4 – Contratto di sponsorizzazione

I rapporti tra lo sponsorizzato e lo sponsor saranno disciplinati da un “Contratto di sponsorizzazione” stipulato in base alla normativa vigente.

Il proponente sponsor, con la partecipazione al presente avviso, si impegna a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione nel termine che verrà indicato dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 – Controprestazioni offerte agli sponsor

Al soggetto individuato come sponsor, il Comune di Pianezza, in linea generale e tenendo conto dell'entità della sponsorizzazione, garantisce il ritorno di immagine, associando nome/marchio/attività/prodotto all'intervento sponsorizzato, sia sui canali del Comune sponsorizzato

(pubblicità diretta) sia sui canali dello sponsor (pubblicità indiretta), per tutto il periodo di durata del contratto. La visibilità del logo aziendale sarà data sulla homepage del sito del Comune, sul materiale promozionale prodotto dall'Ente, negli eventuali comunicati stampa ufficiali relativi alla manifestazione, sui canali social ufficiali, con modalità compatibili alla complessiva organizzazione dell'evento, che verranno comunque dettagliatamente specificate nel contratto sottoscritto dalle parti.

Nello specifico la controprestazione garantita agli sponsor dal Comune verrà negoziata in relazione ai tempi della sponsorizzazione, all'importo corrisposto, all'opportunità della prestazione richiesta, con modalità definite nel singolo contratto.

Articolo 6 – Impegni dello sponsor

Per le ipotesi di **sponsorizzazione finanziaria**, il soggetto selezionato come sponsor ha quale obbligo principale l'erogazione della somma offerta entro il termine assegnato a mezzo di comunicazione scritta da parte dello sponsorizzato.

L'eventuale mancato integrale utilizzo da parte del Comune di Pianezza della somma corrisposta per l'iniziativa oggetto di sponsorizzazione rimarrà a disposizione dell'Amministrazione, senza che lo sponsor possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Per le ipotesi di **sponsorizzazione tecnica** lo sponsor si obbliga al rispetto delle pattuizioni definite nel contratto di sponsorizzazione (realizzazione di opere, fornitura di beni, prestazione di servizi).

Articolo 7- Requisiti dello sponsor

I destinatari del presente avviso sono persone fisiche, enti, associazioni, società e aziende, purché in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Potranno candidarsi soltanto i soggetti sia privati che associazioni o società, non in conflitto di interessi, che siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti), da dichiararsi in sede di domanda (secondo il modello di domanda di partecipazione predisposta dall'Amministrazione comunale - ALLEGATO B).

Articolo 8 - Modalità di presentazione delle proposte di sponsorizzazione

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura possono presentare una proposta di sponsorizzazione secondo le modalità definite dal successivo punto, mediante la presentazione della seguente documentazione:

- domanda di partecipazione (ALLEGATO B), contenente le dichiarazioni rese ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione di cui all'art. 119 del D. Lgs n. 267/2000;
- fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
- breve descrizione dell'attività svolta dallo sponsor;
- proposta contrattuale contenente l'indicazione dell'importo proposto o nel caso di sponsorizzazione tecnica della proposta di attività o prestazione da svolgere in favore del Comune nel contesto della manifestazione, con specifica indicazione della controprestazione richiesta all'ente (a titolo esemplificativo: inserimento spazi pubblicitari nella sede dell'evento, inserimento di uno stand pubblicitario, inserimento totem, pubblicità social o sul sito della manifestazione etc).

I documenti di che trattasi dovranno essere debitamente compilati e sottoscritti, anche digitalmente, dal concorrente (se persona fisica) o dal legale rappresentante del concorrente (se persona giuridica).

Nel caso di partenariato tra più soggetti per la realizzazione di una proposta di sponsorizzazione questa dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutti i soggetti proponenti.

L'intera documentazione dovrà essere trasmessa con indicazione della dicitura "Sponsorizzazione della partecipazione alla XXXVIII° edizione del Salone Internazionale del libro di Torino che si svolgerà dal 14 al 18 maggio 2026", **dal 11 febbraio 2026 al 26 febbraio 2026** esclusivamente al seguente indirizzo pec: comune.pianezza@pec.it.

Le domande pervenute successivamente alla data del 26 febbraio 2026 non verranno accolte.

Articolo 9 - Esame delle offerte e criteri di valutazione

Le offerte di sponsorizzazione pervenute saranno valutate dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

Ove pervengano più offerte, le stesse saranno valutate anche:

1. in base al maggior vantaggio economico per il Comune (in termini di maggior finanziamento, ovvero di maggior valore economico in caso di sponsorizzazioni tecniche o miste);
2. in base alla data di acquisizione dell'offerta al protocollo dell'Ente.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di effettuare una valutazione anche in base alla coerenza ed integrazione tra attività pubblica sponsorizzata e promozione dello Sponsor. Qualora ciò non provochi pregiudizio per i terzi, lo Sponsee si riserva, altresì, la facoltà di richiedere, sulla base delle proprie esigenze e senza alcun vincolo per lo Sponsor, eventuali modifiche correttive sia all'offerta di sponsorizzazione tecnica, sia al grado di visibilità accordabile.

In caso di offerte di sponsorizzazione in diretta concorrenza tra loro e/o in caso di più offerte, lo Sponsee, qualora ne rilevi la convenienza e l'opportunità per massimizzare l'utilità per l'Amministrazione stessa, si riserva di avviare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i contraenti, una negoziazione diretta con i soggetti, non escludendo, comunque, la possibilità della presenza di più Sponsor per la medesima iniziativa e la conseguente contemporanea presenza di loghi e/o marchi degli Sponsor sul relativo materiale promozionale.

La valutazione delle proposte non integra di regola una procedura di comparazione selettiva delle stesse, ma riguarda esclusivamente i seguenti aspetti, ossia la valutazione dell'ammissibilità e dell'idoneità della proposta in relazione alla sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche della stessa come previsti dal presente avviso, nonché della sua pertinenza con l'attività sponsorizzata.

Si procederà alla valutazione delle proposte pervenute e alla stipula del relativo contratto di sponsorizzazione purché, per le caratteristiche delle proposte ricevute e in relazione alla data di svolgimento dell'evento, non sussistano motivi ostativi all'accoglimento immediato della proposta e alla relativa sottoscrizione del contratto.

Il Contratto definirà nel dettaglio il contenuto della prestazione dello sponsor e della controprestazione dello sponsorizzato.

Nel caso in cui la proposta abbia ad oggetto una sponsorizzazione di valore superiore a € 40.000,00 o qualora fosse necessario espletare una procedura comparativa in relazione alle specificità della prestazione, il Comune redigerà un bando ad hoc al fine di selezionare lo sponsor, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 134 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 10 – Diritto di rifiuto

L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recedere dal contratto eventualmente sottoscritto se:

1. ritenesse possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;

2. ravvisasse nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
3. reputasse inaccettabile la sponsorizzazione per motivi di pubblico interesse. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
4. ravvisasse la presenza di messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana;
5. verificasse la pubblicità diretta o indiretta alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, gioco d'azzardo;
6. verificasse messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.

Articolo 11 – Rup, informazioni e chiarimenti

Si informa che la comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall'atto di richiesta presentata attraverso la domanda di partecipazione.

Il RUP della presente procedura è il Dott. Gianluca Guardabascio.

Eventuali chiarimenti di carattere amministrativo e tecnico potranno essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: guardabascio@comune.pianezza.to.it

Articolo 12 - Pubblicazione

Il presente avviso viene pubblicato sull'Albo pretorio dell'Ente e sul sito internet: <https://www.comune.pianezza.to.it>

Articolo 13 - Trasparenza e informazioni sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità del concorrente a partecipare alla procedura per la fornitura del servizio in oggetto. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverranno solo sulla base di quanto previsto da norme di legge. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pianezza. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'avv. Michela Cristiano. Il DPO è contattabile per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti.

Pianezza, 11 febbraio 2026



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
Dr. Gianluca GUARDABASCIO